

Le e-fatture scartate si considerano non emesse

Le fatture elettroniche scartate dal sistema di interscambio si considerano non emesse, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per le violazioni di omessa fatturazione, cui è equiparata la tardiva esecuzione dell'adempimento. Resta salva l'applicazione delle disposizioni sul cumulo giuridico o, in alternativa, di quelle sul ravvedimento operoso (nel senso che, in sede di regolarizzazione spontanea, il trasgressore non può auto-determinare una sanzione unica in presenza di più infrazioni, essendo l'applicazione del cumulo riservata all'ufficio). È quanto evidenzia l'Agenzia delle entrate nel principio di diritto n. 23, rilasciato ieri. In particolare, l'Agenzia osserva che, in base al provvedimento del 30/4/2018, «la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al fine scartato dal Sdi si considerano non emesse» (al riguardo, si ricorda che, con circolare n. 13/2018, è stata fatta salva la riemissione entro cinque giorni dalla notifica dello scarto). In tal caso, si rendono applicabili per ciascuna violazione, in primo luogo, le sanzioni previste dall'art. 6 del dlgs n. 471/97, tra cui: la pena pecuniaria dal 90 al 180% dell'imposta, con un minimo di 500 euro, qualora la violazione riguardi operazioni imponibili; la pena pecuniaria da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta. È da ritenere, quindi, che la seconda sanzione, di carattere formale, troverà ingresso anche nell'eventualità, tutt'altro che improbabile, che la fattura risulti «emessa» – ossia trasmessa al sistema di interscambio – oltre il termine stabilito dalla legge (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o, per le fatture differite, entro il giorno 15 del mese successivo), purché la relativa Iva sia stata computata nella liquidazione periodica di competenza (esigibilità dell'imposta). Tornando al principio di diritto, l'agenzia rammenta conclusivamente che per le violazioni commesse nel primo periodo di applicazione della normativa sulla fattura elettronica obbligatoria tramite Sdi, le sanzioni sopra richiamate non si applicano se la fattura è stata emessa entro il termine per la liquidazione periodica di competenza, mentre si applicano nella misura ridotta dell'80% se l'adempimento è eseguito entro il termine per la liquidazione del periodo successivo.

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata —

